



IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Civile

Così composto:

- dott. Marta Ienzi	Presidente
- dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
- dott. Filomena Albano	Giudice relatore

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09.11.2021, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 12222 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2021 vertente tra

[redacted] nata a [redacted] il 6 settembre 1976 (C.F. [redacted])
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Missiaggia, giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

[redacted] nato il 01.03.1975 a [redacted] e residente in [redacted] iscritto
all'AIRE, Associazione Italiana Residenti all'Estero, dal 15.10.2009, c.f. [redacted]
rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted], giusta procura speciale in atti;

resistente

con l'intervento del P.M.

Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di figlio minore

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, [redacted]
- premesso che, dalla relazione con [redacted] iniziata nel 2003, il 23.01.2007 era nato il figlio
[redacted] affetto da disturbo dello spettro autistico; che, a seguito della cessazione della
convivenza, il sig. [redacted] si trasferiva per lavoro a [redacted] con sentenza del 10.10.2013, il Tribunale
di Roma, sull'accordo raggiunto tra le parti, statuiva l'affido condiviso del minore ad entrambi i
genitori, il suo collocamento presso la casa materna, disponeva il diritto di visita del padre ad ogni
rientro in Italia, con un preavviso di 8 giorni, un contributo di mantenimento di € 1400 comprensivo
di retta scolastica, oltre il 50% delle spese straordinarie; i rapporti tra le parti si sono deteriorati, il
padre è stato assente nella vita del figlio, e, nell'ultimo anno, è venuto meno anche ai suoi doveri
economici, corrispondendo la minor somma di € 700 da aprile 2020 e omettendo di corrispondere la
metà delle spese straordinarie da aprile 2021.

Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio, collocato presso di sé e
con possibilità del padre di vederlo e tenerlo compatibilmente con gli impegni e le esigenze del
figlio stesso tutte le volte che vorrà recarsi in Italia, previo accordo con la madre almeno 8 giorni
prima, nonché un aumento del contributo di mantenimento di € 2000, oltre il 50% delle spese

straordinarie; di sanzionare ex art. 709 ter II comma c.p.c. il padre per le inadempienze economiche ed affettive dell'ultimo anno nei confronti del figlio.

Si costituiva in giudizio [redacted] che contestava le avverse allegazioni e richieste deducendo che era pilota di aerei di linea per la [redacted] e per effetto della pandemia da Covid 19 aveva subito la riduzione del 50 % della propria retribuzione, che aveva chiesto e ottenuto dalla controparte la possibilità di corrispondere la minor somma di € 700 per il mantenimento del figlio [redacted] che a [redacted] aveva costituito un nuovo nucleo familiare con moglie e due figli minori a carico, [redacted] e [redacted] nati rispettivamente il 06. [redacted] ed il 06. [redacted] che aveva sempre assicurato al figlio [redacted] la sua presenza, compatibilmente con la lontananza, trascorrendo vacanze insieme a [redacted] e in [redacted] fino a quando, nel mese di marzo del 2020, per cause correlate alle restrizioni sanitarie, stante la globale emergenza pandemica, gli era stata preclusa la possibilità di raggiungere il figlio in Italia per la totale assenza di voli e poi a causa della prevista quarantena obbligatoria di 14 giorni imposta ai viaggi provenienti dall'Italia; aggiungeva che aveva sempre corrisposto puntualmente il mantenimento fino al mese di marzo 2020 e lo aveva poi ridotto, per effetto delle riduzioni di stipendio subite e previo accordo con la controparte.

Il resistente concludeva per il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, in parziale riforma della sentenza n. 20165 del 2013, per la riduzione del mantenimento ad € 700

Alla udienza con trattazione scritta del 09.11.2021, acquisiti i documenti prodotti e lette le note di trattazione, il giudice delegato riservava la decisione al collegio.

Le parti sono genitori di [redacted] (14 anni) affetto da disturbo dello spettro autistico. Hanno cessato la loro convivenza quando il figlio era piccolissimo, hanno concordato le modalità di affidamento e mantenimento; da allora madre e figlio sono rimasti a Roma nella casa che la signora condivide con il nuovo marito e il figlio nelle more nato dalla unione nel 2010, mentre il [redacted] si è trasferito a vivere a [redacted] per il suo lavoro di pilota di aerei e, a sua volta, ha costituito una nuova famiglia con la nascita di altri due figli nel 2013 e nel 2015.

La possibilità di recarsi in Italia per visitare il figlio ha subito una brusca interruzione per effetto della pandemia da Covid 19, e, quando, nell'estate del 2021, il [redacted] è tornato in Italia per trascorrere le vacanze in Sardegna, non si è comunque visto con [redacted]

Relativamente a tale episodio le versioni delle parti sono discordanti. Il [redacted] sostiene che, nonostante avesse chiesto al figlio di raggiungerlo, questo non è accaduto. La [redacted] ha sottolineato che il figlio avrebbe voluto che fosse il padre a raggiungerlo a Roma, non sentendosi tranquillo, dato che non si vedevano da tanto, ad andare lui in Sardegna

Invero, va considerata la distanza e la difficoltà di mantenere una comunicazione efficace padre - figlio, stante anche la peculiare condizione del ragazzo. Ad oggi il [redacted] e [redacted] si sono visti ad ottobre 2021, avendo il padre raggiunto Roma da Napoli dove era atterrato per lavoro.

La situazione vissuta da marzo 2020 è tuttavia, pur nella sua eccezionalità, esemplificativa della difficoltà di condividere l'affido del figlio ad una così grande distanza tra i genitori e vista la particolare situazione di [redacted] che necessita di decisioni frequenti e rapide.

Alla luce degli elementi acquisiti, si ritiene che la domanda di affido esclusivo della madre possa essere accolta.

Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.leg.vo 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "*contrario all'interesse del minore*" ai sensi dell'art. 337-quater. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "*provvedimento*

motivato” (art.337-*quater* come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 *bis*, primo comma, c.c.).

Nel caso di specie dalla documentazione prodotta e dalle deduzioni delle parti emergono elementi idonei all'accoglimento della domanda. Depongono in questo senso la mancata conoscenza da parte del padre della scuola del figlio (cfr. doc. 6) e gli incontri piuttosto rari avvenuti negli ultimi anni. Dai messaggi acquisiti si evince il tentativo del [REDACTED] di coltivare autenticamente la relazione con il figlio, nonostante la notevole distanza tra Roma e [REDACTED] ma la difficoltà nel farlo, amplificata dal fatto che [REDACTED] è affetto da un disturbo dello spettro autistico, e dalla età (più complessa è la comunicazione con un adolescente rispetto ad un bambino). Questi elementi hanno rappresentato un ostacolo non facile da superare, insieme ad altri fattori, la pandemia, il lavoro, i figli piccoli nel frattempo nati. Per le stesse ragioni l'affido condiviso si rivela scelta non più percorribile per il benessere di [REDACTED] e per la necessità di assumere tempestive decisioni funzionali alla sua crescita.

Per quanto esposto il Collegio ritiene conforme all'interesse del minore disporre l'affidamento esclusivo alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, fermo il collocamento nella casa materna e la frequentazione con il padre già disposta nel provvedimento di cui si è chiesta la modifica.

Quanto ai profili economici, parte resistente ha dedotto di aver subito modificazioni *in peius* delle sue condizioni economico-patrimoniali per effetto della pandemia da COVID – 19, e della conseguente sospensione dei voli, con riduzione della retribuzione del 50%; ha chiesto quindi la riduzione del contributo di mantenimento ad € 700, come già concordato dalle parti. La [REDACTED] ha replicato di aver acconsentito alla predetta riduzione per soli tre mesi (aprile, maggio e giugno 2020) e ha chiesto un aumento del mantenimento ad € 2000 stante le spese sostenute dal figlio e la rarefazione degli incontri con il padre.

Osserva il Collegio che entrambe le domande economiche sono destituite di fondamento e devono essere rigettate.

Preliminarmente si evidenzia che il [REDACTED] ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio priva delle formalità di cui al DPR 445/2000 (a differenza della [REDACTED] e che la disposta riduzione del suo reddito aveva carattere non definitivo essendo conseguenza di una circostanza eccezionale – la pandemia –

Va inoltre evidenziato che entrambe le parti hanno omesso non solo di provare ma anche di dedurre l'ammontare del loro reddito al tempo della pronuncia della sentenza n. 20165/2013 di cui si chiede la modifica, con conseguente impossibilità per il Collegio di verificare le modificazioni *in peius* delle condizioni economico-patrimoniali dedotte.

L'assegno di € 1400, in presenza dei tempi di permanenza pressoché totali del figlio presso la madre, rappresenta una somma proporzionata alle esigenze di un ragazzo di quella età, attese le sue condizioni di salute, considerato il costo della casa familiare esclusivamente a carico della madre (canone di locazione di € 1100 mensili) e l'assenza di reddito della signora, che evidentemente di avvale per il suo proprio mantenimento dell'aiuto del marito (essendosi nel frattempo sposata e avendo avuto altro figlio nel 2010). Non si dispone il richiesto aumento dell'assegno anche considerando i costi a totale carico del padre per coltivare la frequentazione del figlio, che si auspica costante.

Non sussistono i presupposti per i provvedimenti sanzionatori richiesti, atteso che il padre ha motivato i suoi comportamenti con la emergenza sanitaria e non sono stati acquisiti elementi per

contrastare tale assunto.

Le spese di lite, in ragione della materia trattata, della peculiarità della situazione e dell'accoglimento di talune delle domande proposte, vanno compensate

P. Q. M.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 12222/2021 R.G.V.G., in parziale modifica della sentenza del tribunale di Roma n. 20165/2013, così decide:

affida in via esclusiva il figlio [REDACTED] alla madre attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore – istruzione, educazione, salute, residenza- da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;

rigetta la domanda della [REDACTED] di aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio

rigetta la domanda del [REDACTED] di diminuzione dell'assegno di mantenimento per il figlio

dichiara compensate le spese di lite

Si comunichi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione, il 19.11.2021

Il Presidente
Marta Lenzi